



# CITTÀ DI AGROPOLI

PROVINCIA DI SALERNO

[www.comune.agropoli.sa.it](http://www.comune.agropoli.sa.it)

Piazza della Repubblica, 3

Prot. n. 39804 del 27/12/2023

**Oggetto: Divieto di accensione e lancio fuochi di artificio, spari di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici in determinate zone della Città nei giorni dal 28.12.2023 al 07.01.2024.**

## IL SINDACO

Premesso che:

- durante le festività natalizie e di fine anno è consuetudine effettuare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti razzi ed altri artifici pirotecnici;
- tale pratica viene spesso effettuata su piazze, giardini e parchi pubblici, nelle immediate vicinanze di edifici dove sono collocati uffici pubblici, di luoghi sensibili quali (ospedali, cliniche, case di cura, comunità in genere, chiese) nonché rilevanti da un punto di vista architettonico e artistico (centro storico) provocando disturbo alla quiete pubblica e molto spesso anche situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone e danni al patrimonio artistico e architettonico;

Considerato che:

- l'esercizio della pratica predetta comporta pericolo per la pubblica incolumità nonché disturbo alla quotidianità con conseguenze negative per l'ambiente cittadino;
- lo scoppio, il lancio, dei fuochi d'artificio determina inoltre il rischio di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia agli utilizzatori sia a chi venisse eventualmente coinvolto nella pratica;
- l'esercizio della pratica in ambiente urbano tutelato quale il centro storico determina il rischio di provocare danni ingenti al patrimonio architettonico e artistico;

Tenuto conto:

- che diventa opportuno per le premesse e considerazioni svolte in precedenza limitare il più possibile i rumori molesti, le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, il rischio di provocare danni al patrimonio artistico ed architettonico soprattutto nelle piazze, giardini e parchi pubblici, nelle vicinanze edifici dove sono collocati uffici pubblici, nel centro storico, in altri luoghi sensibili quali (ospedali, cliniche, case di cura, comunità, chiese);
- del particolare periodo storico caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 che sta comportando uno sforzo importante in campo sanitario per la gestione dell'epidemia;
- che eventuali danni fisici dovuti all'uso improprio dei botti comportano sicuramente un carico di lavoro per le strutture sanitarie che in questo periodo è opportuno limitare se non proprio evitare;

Rilevato altresì che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente contemperare diversi diritti ossia quello di tutelare la quiete, la sicurezza pubblica e il patrimonio artistico e architettonico ma anche quello di permettere, laddove consentita, la vendita di quegli

# CITTA DI AGROPOLI

PROVINCIA DI SALERNO

[www.comune.agropoli.sa.it](http://www.comune.agropoli.sa.it)

Piazza della Repubblica, 3



artifici pirotecnici che sono classificati come "libera vendita" autorizzati nel rispetto delle norme come per legge in forme di vendita esercitata sia in sede fissa che in forma ambulante;

Ritenuto inoltre che una serie di conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici e di affezione a seguito di scoppio di petardi;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia garanzia di ordine pubblico e quindi di limitare quanto più possibile ogni tipo di sparo di qualunque tipo di fuoco pirotecnico;

Visti:

✓ l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773, il quale vieta senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza di lanciare razzi, accendere fuochi di artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del relativo regolamento di esecuzione del TULPS;

✓ gli art. 650 e 703 del Codice Penale;

✓ l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali - che assegna al Sindaco l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

SENTITO il Comandante della Polizia Municipale il quale ha evidenziato che in occasione di tale ricorrenza è sempre più diffuso l'utilizzo di prodotti vietati ed artifici pirotecnici di vario genere il cui uso a danno di persone e cose sono motivo di disagio e gravi turbative per la pubblica e privata incolumità e la sicurezza urbana;

Al fine di evitare presso i luoghi pubblici comportamenti molesti ed incivili che, anche laddove non integrino fattispecie penalmente rilevanti, comportano comunque turbativa alla serenità delle attività private e alla stessa piacevolezza dei festeggiamenti, ingenerando fastidio alle persone e creando sensazioni di disordine oltre che, in alcuni casi, pericolo per la sicurezza alla circolazione stradale e pedonale nonché per l'incolumità collettiva e la sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto opportuno prevenire situazioni di pregiudizio per la sicurezza dei cittadini;

ACCERTATA la necessità di adottare, nell'ambito della propria competenza di Ufficiale di Governo (art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii. - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), apposita ordinanza per il fine di cui sopra;

VISTO il D.L. 14/2017 come convertito nella L.48/2017 e successive modifiche ed integrazioni in ordine al potere sindacale in materia di sicurezza pubblica;

# CITTA DI AGROPOLI

PROVINCIA DI SALERNO

www.comune.agropoli.sa.it

Piazza della Repubblica, 3



VISTO E RICHIAMATO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

Per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente riportati e confermati il **DIVIETO** nelle piazze, giardini e parchi pubblici, nelle vicinanze di edifici dove sono collocati uffici pubblici, nelle immediate vicinanze di altri luoghi sensibili quali (ospedali, cliniche, case di cura, comunità in genere, chiese), in tutto il centro storico e le aree pedonali, di accensione e lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti razzi ed altri artifici pirotecnici a far tempo dalle ore 19.00 del 27.12.2023 e sino alle ore 08.00 del 07.01.2022.

## **INFORMA**

Fatte salve le sanzioni previste da disposizioni di leggi statali e regionali, i trasgressori ai divieti di cui sopra saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta di euro 50,00, ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, nr. 689.

L'Autorità alla quale far pervenire scritti difensivi è il Segretario Generale dell'Ente - Comune di Agropoli.

I prodotti o attrezzi e quant'altro costituisca strumento di violazione alla presente ordinanza, potranno essere oggetto di sequestro amministrativo preordinato alla confisca (artt. 13 e 19 cit. 1. 689/81).

Che nelle pubbliche vie o aree private soggette a pubblico passaggio, si è obbligati a togliere la maschera, qualora indossata, ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

Il presente provvedimento disciplina solo l'accensione ed il lancio dei fuochi di artificio, lo sparo, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi in determinate parti del territorio comunale e non anche la vendita di quegli artifici pirotecnici che sono classificati come "libera vendita" autorizzati nel rispetto delle norme come per legge in forme di vendita esercitata sia in sede fissa che in forma ambulante.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito istituzionale del Comune di Agropoli e trasmessa:

- Al Prefetto di Salerno;



# CITTÀ DI AGROPOLI

PROVINCIA DI SALERNO

[www.comune.agropoli.sa.it](http://www.comune.agropoli.sa.it)

Piazza della Repubblica, 3

- Al Questore di Salerno;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione e Compagnia Carabinieri di Agropoli;
- Al Comando dei VV.FF. di Agropoli;
- Alla Guardia di Finanza di Agropoli.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Sig. Prefetto di Salerno, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico. E' inoltre ammesso ricorso al TAR Campania, Sezione di Salerno, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Agropoli 27 dicembre 2023

  
SINDACO  
Dott. Roberto Antonio Mutalipassi